



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 1 / 7



Regione del Veneto

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
IPOTESI DI ACCORDO**

fra
REGIONE DEL VENETO
OO.SS TERRITORIALI
AREA DIRIGENZA

Handwritten signature and initials



il giorno 10-16-2013, la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale hanno siglato la presente ipotesi di Accordo.

Delegazione Trattante di parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Tiziano BAGGIO	
Componente	Loriano CERONI	

Delegazione Trattante di parte sindacale	Nominativi	Firma
C.G.I.L. F.P.	Alessandro BIASIOLI	
C.I.S.L. - F.P.	Mario MANENTE ALESSANDRO PERUZZI	
U.I.L. - F.P.L.	Mario RAGNO	
DIREV	Vittorio PANCIERA	

Rappresentanti Aziendali	Nominativi	Firma
C.G.I.L. F.P.		
CISL	Diego VECCHIATO	
U.I.L. - F.P.L.		
DIREV		



INDICE

Art.1 Validità e durata

Art.2 Sistema delle relazioni sindacali

Art.3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

Art.4. Rinvio agli istituti contrattuali vigenti

Art.5. Norma transitoria

RC

**Art.1 – Validità e durata.**

1. Il presente contratto si applica, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, al personale della Giunta regionale del Veneto (in seguito Giunta) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, salva diversa specificazione, a tempo determinato, con qualifica dirigenziale.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la loro efficacia fino alla sottoscrizione definitiva di un successivo contratto decentrato integrativo, mentre, per quanto attiene all'utilizzo delle risorse, il presente contratto è oggetto di verifica annuale.
3. In caso di entrata in vigore di nuovo CCNL le eventuali norme sopravvenute che una delle parti ritenga incompatibili con le disposizioni del presente contratto saranno oggetto di confronto fra le parti medesime al fine di definire le soluzioni ritenute maggiormente idonee.
4. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti.
5. Fatto salvo quanto stabilito al punto 4, in caso di disdetta le pattuizioni concordate rimangono in vigore fino a quando non vengano sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

Art.2 - Sistema delle relazioni sindacali.

1. Le parti prendono atto del sistema delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai contratti collettivi. Le parti danno atto delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n.54 (Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto") e del regolamento attuativo di cui alla DGR n. 2139 del 25/11/2013.
2. In particolare le parti danno atto che gli incarichi dirigenziali diversi da quello di dirigente di Settore (Dirigenti regionali), comportano, ai sensi della citata legge regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico, conferito a tempo determinato di durata non inferiore a trenta mesi e non superiore a sessanta mesi.

Art.3 – Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato.

1. Le risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta sono determinate in euro 6.977.742,00 ai sensi di quanto stabilita dalla DGR n. 429 del 10 aprile 2013 (cui è stato aggiunto un dirigente a seguito soppressione ARSS)
2. Tali indennità vanno a remunerare le indennità di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato soggetti all'applicazione del CCNL, nonché le corrispondenti indennità, con riferimento alle posizioni dirigenziali di livello economico più basso vacante nella dotazione organica, dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta non posti in aspettativa e temporaneamente incaricati in qualità di Direttori di Dipartimento o di Sezione di Dipartimento.



3. Le risorse sono così destinate:

- per euro 5.177.771,00.....al finanziamento della retribuzione di posizione;
- per euro 1.799.971,00.....al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Con decorrenza dall'assegnazione degli incarichi conseguenti all'attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n.54, le retribuzioni sono stabilite come da tabella allegata al presente contratto




Art.4 - Rinvio agli istituti contrattuali vigenti.

1. Le parti danno atto che per quanto non contemplato nel presente contratto si applicano ai dirigenti della Giunta Regionale gli istituti contrattuali vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art.5 - Norma transitoria.

1. Per quanto concerne l'anno 2013, le parti danno atto che trovano transitoriamente applicazione le disposizioni contrattuali già concordate nelle annualità precedenti.



	1	2	3	4	5
	stipendio annuo	tabellare	posizione	risultato (10% di 1)	totale annuo complessivo (1 + 4)
SETTORE (ccnl)					
A	75.650,30	43.310,90	32.339,40	7.565,03	83.215,33
B	71.950,30	43.310,90	28.639,40	7.195,03	79.145,33
C	58.310,90	43.310,90	15.000,00	5.831,09	64.141,99
SEZIONE					
A (omnicomprensivo)	99.940,73	43.310,90	56.629,83	9.994,07	109.934,80
B (omnicomprensivo)	89.940,73	43.310,90	46.629,83	8.994,07	98.934,80
DIPARTIMENTO					
A (omnicomprensivo)	120.000,00	43.310,90	76.689,10	12.000,00	132.000,00
B (omnicomprensivo)	110.000,00	43.310,90	66.689,10	11.000,00	121.000,00



Nota a verbale congiunta

Le parti, nell'ottica della valorizzazione del lavoro per obiettivi, si impegnano a riconvocarsi dopo l'avvio della nuova organizzazione regionale a bilancio 2014 approvato e entro trenta giorni, al fine di verificare le condizioni per arrivare ad una diversa e più ampia configurazione della parte variabile della retribuzione della dirigenza, rispetto alla percentuale tendenziale indicata nell'accordo odierno.

Per le OO.SS

Direv

CGIL FP

CISL FP

Per la delegazione di parte pubblica

Nota a verbale Direv

L'art.17 del CCNL Area dirigenza contempla l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, in proposito,

Direv ribadisce la vigenza di tal istituto e richiama in proposito l'accordo di concertazione sottoscritto l'8 agosto 2000 richiedendone la novazione anche con l'apporto delle necessarie eventuali modifiche.

Per la Direv